

L'istituto di previdenza può adottare diverse misure durante il periodo di copertura insufficiente. Tali misure devono essere elencate nel suo regolamento.

Contributi di risanamento – L'istituto può prelevare contributi a fondo perso, sia dal datore di lavoro, sia dai dipendenti. Al momento in cui il lavoratore dipendente lascia l'azienda, questi contributi restano nella cassa pensioni. Anche i beneficiari di rendita possono essere chiamati alla cassa prestando contributi di risanamento; le condizioni sono però molto più restrittive di quanto non lo siano per i lavoratori attivi.

Sospensione dei versamenti anticipati – L'istituto può limitare i versamenti per la promozione della proprietà di abitazioni destinati al rimborso di prestiti ipotecari.

Riserva dei contributi del datore di lavoro – Fino a concorrenza dell'importo di sottocopertura possono essere effettuati versamenti in un conto speciale, a condizio-

ne che l'importo sia usato al fine d'impedire l'adozione di altre misure. Questi versamenti possono essere dedotti dalle imposte.

Riduzione temporanea del tasso d'interesse minimo LPP – Può scendere fino a mezzo punto sotto il tasso minimo legale.

3. Tasso d'interesse minimo LPP – Dopo due riduzioni dovute alla crisi dei mercati finanziari, il tasso d'interesse minimo LPP è stato innalzato al 2,5%. Si ricorda che dopo un lunghissimo periodo al 4% (il tasso non era mai stato ritoccolato dall'entrata in vigore della LPP), nel 2003 e nel 2004 il Consiglio federale aveva proceduto alle due correzioni a ribasso, che avevano portato il tasso al 2,25%. Il tasso si applica all'aver di vecchiaia nella previdenza obbligatoria.

4. Adeguamento degli importi limite – A seguito dell'aumento delle rendite AVS (dal 1° gennaio 2005), sono stati modificati anche vari importi di riferimento del secondo pilastro. Si tratta della deduzione di coor-

dinamento, del salario coordinato massimo e minimo, delle prestazioni garantite dal fondo di garanzia e degli importi assicurati in caso di disoccupazione. È aumentata anche la deduzione annua massima consentita per i contributi nel pilastro 3a.

5. Aumento delle rendite per superstiti e d'invalidità – Alla stessa stregua delle rendite AVS, anche le rendite per superstiti e d'invalidità del regime obbligatorio LPP sono state adeguate all'evoluzione dei prezzi. L'aumento deve essere accordato alle rendite che superano il minimo legale. Si rammenta che la legge impone l'adeguamento di questi tipi di rendite, non quello delle rendite di vecchiaia. Gli aumenti variano dallo 0,9 all'1,4%.

*Giurista

*Sulla previdenza professionale: manuale, 3.3.3;
sull'adeguamento degli importi limite LPP: web: www.bsv.admin.ch/aktuell/ presse/2004/04102701.htm*

A gentile richiesta



Quale retribuzione per il lavoro straordinario, notturno e festivo?

La legislazione attuale regola in modo puntuale e diversificato la retribuzione del lavoro straordinario, del lavoro notturno e del lavoro prestato nei giorni festivi.

Per determinare in quale categoria di lavoro ci si trovi è importante sapere che il lavoro straordinario è quello che supera la durata massima prevista dalla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL), che limita a quarantacinque ore settimanali l'attività per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e il personale di vendita; per tutti gli altri lavoratori la durata massima settimanale dell'attività professionale è limitata invece a cinquanta ore.

Lavoro straordinario – L'art. 13 LL prevede che il lavoro straordinario comporti il versamento d'un supplemento salariale almeno del 25%. Tale supplemento, tuttavia, è previsto solo dopo il superamento delle sessanta ore di lavoro straordinario per il personale d'ufficio, per gli impiegati tecnici e per il personale di vendita occupati nelle grandi aziende di commercio al

minuto.

In deroga al principio appena esposto, il lavoratore può acconsentire a che il lavoro straordinario sia compensato, entro un adeguato lasso di tempo, con un congedo di pari durata.

Lavoro notturno – Si svolge tra le ore 23 e le 6. Deve essere retribuito al lavoratore che lo effettua temporaneamente con un supplemento salariale non inferiore al 25%, mentre al dipendente che presta abitualmente o periodicamente lavoro notturno deve essere riconosciuta una compensazione in tempo, da accordare entro un anno, equivalente al 10% della durata del lavoro notturno svolto (art. 17b LL).

Le norme sulla retribuzione del lavoro notturno, sebbene promulgate con la novella legislativa del 20 marzo 1998, sono entrate in vigore solo il 1° agosto 2000.

Lavoro domenicale e festivo – Infine, il lavoro prestato tra le ore 23 del sabato e le 23 della domenica è considerato lavoro domenicale e, in quanto tale, retribuito al dipendente che lo effettua con un supplemento salariale del 50%.

Al lavoro domenicale sono parificati il giorno della festa nazionale previsto dalla Confederazione e quelli previsti dai Cantoni: il Cantone Ticino, all'art. 5 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sul lavoro nell'industria, nel-

l'artigianato e nel commercio ha parificato alla domenica i giorni di Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano. Non sono, d'altro canto, stati parificati alle domeniche il giorno di S. Giuseppe, il primo maggio, il lunedì di Pentecoste, il *Corpus Domini*, SS. Pietro e Paolo e l'Immacolata.

Costantino Delogu, avvocato

*Sul lavoro straordinario: manuale, 2.2.1.1 pag. 21, 3.2.2.4;
sul lavoro notturno: manuale, 3.2.2.2;
sul lavoro domenicale e festivo: manuale, 3.2.2.2*

Impressum

Newsletter lavoro è la pubblicazione mensile del sistema d'informazione *Il diritto del lavoro applicato*.

Direttore editoriale: Robert Boss
Redattore capo: Andrea Ostinelli
Hanno collaborato: Costantino Delogu, Alessandra Prinz

Si ringrazia: Yves Rossier

Boss Editore SA
Lungo Tresa, 30
CP 118
CH-6988 Ponte Tresa
tel. +41(0)91 600 93 03
fax +41(0)91 600 93 04
mail to: andrea.ostinelli@boss-editore.ch
© www.boss-lavoro.ch

BOSS NEWSLETTER LAVORO

Gennaio 2005

Editoriale

Il futuro nei conti dell'UFAS

L'inizio dell'anno è probabilmente il periodo che più d'ogni altro induce a guardare al futuro. Per quanto concerne il mondo del lavoro, è parso congruo cogliere questa propensione "stagionale" per fare un po' il punto sulle Assicurazioni sociali. Esse costituiscono un fattore determinante del presente di quanti a vario titolo ne beneficiano oggi e, in certo qual modo, del futuro di chi oggi versa e un domani più o meno prossimo godrà di una parte non secondaria del frutto del proprio lavoro quotidiano.

Abbiamo fatto il punto con Yves Rossier, il direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. L'UFAS è chiamato a fornire dati, elaborare soluzioni, avanzare proposte e indicare tendenze, affinché i politici e i cittadini di questo Paese possano decidere dell'avvenire di tutti - per lo meno della parte che dipende dalle rendite e dalle altre prestazioni dello Stato sociale - sulla base di dati fattuali condivisi e non di suggestioni irrazionali o di visioni partigiane. Un compito essenziale, la cui necessità è apparsa con tutta evidenza dopo la bocciatura dell'undicesima revisione dell'AVS, avvenuta la scorsa primavera. E se per mantenere i conti a posto, di qui al 2020 l'AVS - la pietra angolare del nostro modello sociale - necessiterà ogni anno di un importo corrispondente più o meno al 2% del gettito dell'IVA, le preoccupazioni maggiori giungono dall'AI, coi suoi sei miliardi di debiti accumulati e ormai un miliardo e mezzo di deficit. La "virata" che si prepara con la sua quinta revisione è emblematica di uno Stato sciale che deve adattarsi continuamente per poter adempiere alla propria missione.

Andrea Ostinelli

All'interno:

- **Previdenza professionale**/Le novità in vigore da gennaio 2005
- **Lavoro straordinario, notturno e festivo**/Retribuzioni e compensi

Assicurazioni sociali, il punto con Yves Rossier*



Signor direttore, la scorsa primavera l'undicesima revisione dell'AVS è stata respinta dal Popolo. Come si sta procedendo e qual è al momen-

to la situazione in proposito?

«Innanzitutto, credo che la prima cosa da fare dopo il voto fosse giungere a un accordo sugli scenari futuri, su ciò a cui stiamo andando incontro. Molto spesso, infatti, la discussione s'interrompeva quasi subito, in quanto già si contestavano le basi da cui scaturivano le diverse posizioni. L'anno scorso, all'interno della Commissione federale AVS/AI, con il "Rapporto sugli scenari", siamo riusciti a raggiungere un accordo sulle prospettive. Siamo riusciti a ravvicinare le differenti posizioni. Bisogna sapere che l'AVS è garantita da un fondo, e solitamente si ammette che fintanto che il fondo copre il 70% delle spese annue, tutto è a posto. Ora, sulla base delle previsioni che abbiamo elaborato, e che hanno permesso di riavvicinare le posizioni, tra il 2009 e il 2013 il fondo in questione scenderà al di sotto della soglia del 70%. Pur con diverse sfumature - alcuni indicano il 2009, altri il 2012 -, globalmente sulla tendenza sono ormai tutti d'accordo, ed è già molto importante. Orbene, sappiamo che, se non s'intervenisse sull'AVS, per mantenere i conti a posto fino al 2020 sarebbe necessario tra l'1,5% e il 2,5% del gettito dell'IVA. Ciò non significa che occorre aumentare l'IVA, significa che occorre reperire una somma equivalente. Come trovarla - riducendo talune prestazioni, con più contributi sui salari, o con altri provvedimenti ancora - sarà una decisione politica. Quello che ora sappiamo è che se non si farà nulla, per mantenere l'AVS nello stato attuale fino al 2020

servirà in media il 2% dell'IVA. Per quanto riguarda, poi, le misure da assumere in concreto, credo di poter dire che al momento si è in una fase di riflessione. Il capo del dipartimento sta svolgendo delle consultazioni con tutti gli ambienti coinvolti, proprio sulla base di questi dati generalmente condivisi.»

Un altro grande argomento d'attualità è sicuramente costituito dall'AI, che continua a presentare seri problemi di finanziamento. La quarta revisione, entrata in vigore il primo di gennaio 2004, non è bastata a riordinare i conti, ragion per cui si è da poco conclusa una consultazione sulla quinta revisione. Quali sono le misure proposte e le razioni?

«Sì, la consultazione si è conclusa a fine dicembre e il Consiglio federale adotterà il relativo messaggio per il Parlamento a fine giugno. Credo che per quanto riguardi l'orientamento generale della quinta revisione dell'AI le cose siano abbastanza evidenti: è da quarant'anni che il numero di beneficiari aumenta ogni anno. Come vede, siamo confrontati con un fenomeno strutturale, che non dipende solamente da aspetti contingenti, come la congiuntura, il mercato del lavoro o altro. Dunque, bisogna assolutamente correggere questa tendenza, intervenendo sul numero dei beneficiari, perché è proprio questo a far sì che oggi l'AI abbia un deficit di circa un miliardo e mezzo e un debito di circa sei miliardi. È enorme. Per correggere la tendenza, invece di tagliare un po' dappertutto è meglio ridurre il numero di beneficiari, in quanto il 60% delle spese dell'AI è costituito dalle rendite. È lì che bisogna agire: farlo su altri fattori, come le case di cura, i mezzi ausiliari, ecc... sarebbe molto meno giustificabile e, soprattutto, molto meno efficace. Fatte queste premesse, la quinta revisione dell'AI consta di quattro tipi di misure.

Innanzitutto si attribuisce priorità al reinserimento. Evidentemente, non tutti possono essere reinseriti ma, sicuramente, c'è un buon numero di persone che, offrendo dei processi di reinserimento (accompagnamento, misure terapeutiche, eccetera), potrebbe essere reinserito, invece di percepire la rendita.

In secondo luogo si mira a eliminare, per quanto possibile, tutti quegli elementi distortivi dell'AI, a causa dei quali le persone spesso si trovano in una situazione finanziariamente più favorevole percependo la rendita di quando non la riscuotano (occorre insomma fare in modo che le rendite siano strutturate in maniera tale che valga la pena di cercare di reinserirsi).

In seguito, si procederà ad alcuni risparmi. Più che di veri e propri tagli sugli importi totali, si tratterà di spostare dei fondi, perché il reinserimento costa e non si può fare a buon mercato. Bisogna allora risparmiare altrove per finanziare gli sforzi di reinserimento.

Da ultimo, poiché l'AI è come una petroliera, che viaggia a tutta velocità nell'Atlantico, e non si può correggerne di punto in bianco la rotta ma occorre una grande virata - come dicevo prima, da quarant'anni aumentano i beneficiari e i debiti si accumulano sempre più -, per "virare", in questo momento è necessario un finanziamento supplementare equivalente allo 0,8% del gettito dell'IVA, vale a dire tra 2,2 e 2,4 miliardi di franchi all'anno.»

Si continua a parlare di libera circolazione e si voterà sull'estensione ai nuovi Stati membri dell'Accordo già vigente con l'UE, Accordo che prevede delle norme di coordinamento dei sistemi previdenziali. A suo avviso, l'estensione potrebbe comportare dei costi supplementari per le assicurazioni sociali svizzere? E se sì, di che ordine di grandezza?

«Non credo che inciderà molto, tanto più che con cinque dei dieci nuovi Stati membri dell'UE già sussistono delle Convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale, che prevedevano soluzioni analoghe a quelle dell'Accordo. In effetti, secondo principio, quando ci sono delle Convenzioni, già si realizza l'esportazione delle prestazioni. Ecco perché l'impatto finanziario sull'AVS /AI dovrebbe essere limitato a circa sei milioni di franchi all'anno (per quanto riguarda l'AVS si tratta di un importo assolutamente marginale).»

In un passato recente lo stato di salute finanziario delle Casse pensioni ha posto alcuni problemi agli

assicurati. Che cosa si può dire oggi in proposito?

«Dopo la crisi delle borse, durata per più anni, il 2003 ha segnato un lieve miglioramento e il 2004 una stabilizzazione. Un certo numero di Casse pensioni presenta ancora dei deficit di copertura. Questo significa che tecnicamente mancano dei soldi per coprire l'insieme degli impegni assunti dalle Casse. Il Parlamento ha previsto una serie di misure di risanamento abbastanza incisive che, in caso di sottocopertura, le Casse devono adottare. Il problema si pone per quelle Casse che non sono in sottocopertura ma che hanno attinto alle loro riserve e ora debbono ricostituire. Questa è la situazione attuale.»

Possiamo allora dire che il potere d'acquisto dei beneficiari è tutto sommato sicuro?

«Per quanto riguarda i percettori di rendite, è certo che l'ammontare delle rendite percepite sarà sempre determinato anche dal "prodotto" dei soldi investiti. C'è stato un periodo in cui la borsa andava molto bene e, quindi, c'erano dei margini per le prestazioni e le riserve; attualmente la situazione è più difficile. Non credo proprio che le rendite siano in pericolo ma le prospettive finanziarie sono comunque meno rosee di cinque o dieci anni fa. Come dicevo prima, bisogna adottare delle misure, c'è stata la prima revisione della LPP, occorre una maggiore trasparenza e senso di responsabilità, tanto da parte delle casse pensioni, quanto da parte delle autorità di sorveglianza. Occorrono degli strumenti e c'è ancora molto da fare, su questo sono d'accordo con lei. Resta la differenza tra l'AVS e le casse pensioni: da un lato ci sono degli obblighi per quest'ultime ma l'ammontare delle prestazioni è determinato anche dai risultati e dai rendimenti della Cassa. Un sistema fondamentalmente diverso rispetto all'AVS, in cui i parametri per i conteggi sono predeterminati dalla legge. Ciò che è sicuro è che, in questa fase, dovendo ricostituire le loro riserve, le Casse pensioni possono essere meno generose.»

Quali sono le sue priorità nella sua azione all'UFAS?

«Credo che in questo momento la priorità per il mio mandato consista nel fare in modo che l'AI possa tornare in sesto e ottemperare alle esigenze delle persone che dipendono da questa fonte di reddito.»

A breve si concluderà il suo primo anno alla direzione dell'UFAS. Sicuramente è stato un anno impe-

gnativo: gli interessi che il suo Ufficio è chiamato a gestire sono importanti e l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media è costante. Che bilancio tira?

«Il nostro ruolo non è paragonabile a quello di un regista o di un attore. Siamo piuttosto dei suggeritori: elaboriamo e sottoponiamo delle proposte, spieghiamo quali sono le poste in gioco, analizziamo l'impatto delle diverse soluzioni. Cerchiamo di fare tutto ciò nella maniera più chiara e completa possibile, onde consentire alla politica e ai cittadini d'assumere le decisioni che ritengono più opportune. Non è qui che si decide la politica previdenziale del Paese.»

Ci s'interroga sull'avvenire dello Stato sociale. In futuro riusciremo a mantenere lo stesso livello?

«Veda, non è tanto una questione di quantità ma di orientamento. Le istituzioni sociali sono previste dalla legge, perciò hanno una certa rigidità. Quello che bisogna fare è adattare all'evoluzione della società. In questo senso l'AI è un esempio calzante: ora bisogna mettere l'accento sul reinserimento. Perché? Perché la società è cambiata e non è più come cinquant'anni fa, quando si era confrontati con delle persone che rimanevano valide o invalide per tutta la loro vita. Ecco perché, per raggiungere i suoi obiettivi, lo Stato sociale deve adeguarsi. Più che di un ampliamento o di uno smantellamento, c'è bisogno di una riorganizzazione interna allo Stato sociale: gli obiettivi sono quelli di sempre (la previdenza per la vecchiaia, la malattia, l'invalidità...) ma gli strumenti devono adeguarsi. Questo è quanto posso dirle. Il resto è una questione politica: gli Svizzeri avranno sempre lo Stato sociale che vorranno.»

(a.ost.)

**Direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali*

*Sull'Assicurazioni sociali: manuale, 3.3;
Sul web: www.bsv.admin.ch*

Comunicazione agli abbonati

A seguito del grande interesse riscontrato per l'argomento e la sua difficoltà, abbiamo deciso di ampliare nel nostro sistema informativo lo spazio dedicato alle assicurazioni sociali, creando un nuovo capitolo (3AS). A cominciare dal secondo aggiornamento distribuito nel 2005, riceverete le schederelative. Il nuovo capitolo, una volta completo, sostituirà integralmente l'attuale paragrafo 3.3 del manuale.

Previdenza professionale, le novità di gennaio 2005

di Alessandra Prinz*



Con il nuovo anno sono stati introdotti parecchi cambiamenti normativi sul secondo pilastro, racchiusi in cinque pacchetti di modifiche, di cui è opportuno fare una panoramica.

1. Entra in vigore la seconda fase della prima revisione della LPP

– La revisione, approvata dal Parlamento nel 2003, sta entrando in vigore a scaglioni: il 1° aprile 2004 sono entrate in vigore le regole per una maggiore trasparenza nella gestione degli istituti di previdenza; il 1° gennaio 2005 è stata la volta della seconda fase (ossia del blocco principale della revisione); mentre all'inizio del 2006 toccherà alla terza e ultima fase, dedicata alla nozione di previdenza professionale e alle nuove regole sul riscatto, vale a dire sull'acquisto dei contributi mancanti nella carriera d'un assicurato. Questa parte è al momento in consultazione presso partiti, parti sociali, cantoni...

La seconda fase - Si tratta della parte più consistente. Il salario minimo assicurato nel secondo pilastro è sceso da 25'300 a 19'350 franchi annui. Così, se un datore di lavoro versa a un dipendente un salario annuo di almeno 19'350 franchi, è obbligato ad assicurarlo alla previdenza professionale, ossia a garantirgli almeno la previdenza minima legale. Viceversa, se una persona percepisce un salario annuo di 19'350 franchi, ma risultante da più attività, non deve essere assicurata. Per salari inferiori, il datore di lavoro può sempre offrire un'assicurazione facoltativa, di cui, però, in pratica, non viene fatto largo uso. Nella terza fase sarà introdotto un salario massimo assicurabile di 759'600 franchi annui; ai termini della LPP, oltre tale importo il salario non sarà più assicurabile; non potranno quindi neanche essere prelevati contributi da dedurre dall'imponibile.

Età di pensionamento – Al fine di creare un'armonizzazione con l'AVS, l'età di pensionamento legale delle donne è stata innalzata a sessantaquattro anni. Fin'ora si applicava una legge urgente, scaduta alla fine del 2004. Trattandosi dell'età legale, i singoli istituti di previdenza hanno la facoltà di stipulare nei loro regolamenti età di pensionamento

inferiori, collegate a rendite ponte, che permettano al beneficiario d'arrivare fino all'età in cui avrà diritto alla rendita AVS.

Prestazioni – Sul versante delle prestazioni, le modifiche principali riguardano l'introduzione della rendita per vedovi, il cui diritto matura (anche per gli uomini divorziati) alle stesse condizioni della rendita per le vedove. Solo gli uomini diventati vedovi a partire dal 1° gennaio 2005 godono di questo diritto. Gli istituti di previdenza possono contemplare nei loro regolamenti rendite per superstiti a beneficio dei concubini. Mentre fino alla fine del 2004 era necessario che la persona deceduta provvedesse finanziariamente al concubino, ora questa condizione non sussiste più. Sono comunque necessari cinque anni di concubinato. Si tratta – è bene ribadirlo – d'una possibilità: se l'istituto di previdenza non offre la prestazione, in base alla legge l'assicurato non può vantare alcun diritto.

Rendite per superstiti – Alla lista dei beneficiari si aggiungono: i figli che, in quanto abbiano raggiunto la maggiore età e non siano più in formazione, non hanno più diritto alla rendita per figli; i genitori; i fratelli e gli eredi legali (quest'ultimi a concorrenza del 50% del capitale previdenziale).

Quarti di rendita d'invalidità – In seguito alla quarta revisione dell'AI, entrata in vigore nel 2004, si è proceduto pure alla parificazione dei tipi di rendita. Così anche nel secondo pilastro sono stati introdotti i quarti di rendita (a partire da un tasso d'invalidità del 40%) e i tre quarti di rendita (a partire da un tasso d'invalidità del 60%). La rendita completa si ottiene a partire da un tasso di invalidità del 70% (prima bastava il 66%). Attenzione: i quarti di rendita non sono concessi retroattivamente.

Capitale al posto della rendita – Fino a oggi gli istituti di previdenza potevano offrire la possibilità di prelevare all'età di pensionamento una parte della rendita sotto forma di capitale (ipotesi, questa, da non confondere con le regole di libero passaggio). La revisione ha introdotto l'obbligo di versare in contanti almeno un quarto del capitale di previdenza, sempre che l'assicurato ne faccia richiesta. Se il regolamento dell'istituto lo prevede, l'assicurato può chiedere il versamento in con-

tanti di tutto il capitale di previdenza, rinunciando così alla rendita. Attenzione: nei casi in cui gli assicurati richiedano il capitale in contanti e non ne facciano un uso "previdenziale" (ovvero il capitale venga consumato in breve tempo), l'aiuto sociale può rifiutarsi di versare delle prestazioni. Ciò dipende dalle regole cantonali. Il capitale versato può essere prelevato dalla parte obbligatoria o da quella "sovrabbobbligatoria" del capitale di previdenza. Il primo caso si rivela a vantaggio dell'istituto, poiché nella parte rimasta, quella "sovrabbobbligatoria", può essere applicato un tasso di conversione minore di quello legale, riducendo così la rendita.

Tasso di conversione – Veniamo, appunto, al tasso di conversione, uno dei fattori che influiscono sul calcolo della rendita, che scende al 6,8% (prima era del 7,2%). Su un capitale di previdenza di 100mila franchi si ottiene una rendita annuale di 6'800 franchi. La riduzione sarà effettuata progressivamente, in un lasso temporale di dieci anni, e concerne unicamente la parte obbligatoria del capitale di previdenza. Questa diminuzione è stata motivata essenzialmente dall'aumento della speranza di vita. Essendo l'età di pensionamento tuttora differente per uomini e donne, la riduzione avverrà con termini diversi a seconda del sesso. Come detto, gli istituti possono prevedere tassi di conversione minori nella parte di previdenza "sovrabbobbligatoria", ciò che accade con frequenza.

Liquidazione degli istituti di previdenza – Le procedure in caso di liquidazione totale o parziale sono state regolamentate in maniera più severa. In particolar modo si è precisato il modo in cui vanno distribuite le riserve.

2. Misure di risanamento – La recente crisi dei mercati finanziari ha provocato la sottocopertura di parecchi istituti di previdenza privati e pubblici (che beneficiano, però, della garanzia dello Stato). Gli istituti devono sempre essere in grado garantire gli impegni assunti. Sussiste sottocopertura quando, alla chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario non è coperto dal patrimonio disponibile. Il Parlamento ha quindi varato una piccola riforma volta a creare un margine di manovra più ampio per gli istituti, in special modo nella previdenza obbligatoria.